

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-264 del 20/01/2020
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. SAGOM RUBBER SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FUSIGNANO, VIA S.BARBARA, N.192 E IMPIANTO DI PRODUZIONE E LAVORAZIONE GOMMA DA REALIZZARE IN COMUNE DI COTIGNOLA, VIA PILASTRINO. MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.2016-4217 DEL 02/11/2016 E SUCCESSIVA DETERMINA DI PROROGA PER LA MESSA A REGIME N.2017-6950 DEL 29/12/2017.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-253 del 20/01/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno venti GENNAIO 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **SAGOM RUBBER SRL** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FUSIGNANO, VIA S.BARBARA, N.192 E IMPIANTO DI PRODUZIONE E LAVORAZIONE GOMMA DA REALIZZARE IN COMUNE DI COTIGNOLA, VIA PILASTRINO. **MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.2016-4217 DEL 02/11/2016 E SUCCESSIVA DETERMINA DI PROROGA PER LA MESSA A REGIME N.2017-6950 DEL 29/12/2017.**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

VISTA l'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2016-4217 del 02/11/2016 e la successiva determina per la proroga della messa a regime n.2017-6950 del 29/12/2017 a favore della Ditta Sagom Rubber srl, con sede legale in Comune di Fusignano, Via Santa Barbara, n.192 e attività di produzione e lavorazione gomma in Comune di Cotignola, Via Pilastrino, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali: autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 52/2006 e smi), autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n. 152/2006 e smi) e valutazione di impatto acustico (Legge n. 447/1995);

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 08/04/2019 e acquisita da ARPAE SAC con PG 2019-61970 - **Pratica SinaDoc n. 13311/2019** - dalla Ditta **Sagom Rubber srl** (C.F./P.IVA 02520920394), avente sede legale in Comune di Fusignano, Via S.Barbara, n.192 e attività di produzione e lavorazione gomma in Comune di Cotignola, Via Pilastrino, con la quale si richiede la modifica sostanziale nell'ambito di un processo riorganizzativo delle linee e impianti di produzione, che va a modificare in maniera sostanziale le emissioni in atmosfera;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi “Riforma del sistema regionale e locale” e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V”.
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- ✓ D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e smi recante “*Norme in materia ambientale*” - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi “Riforma del sistema regionale e locale” e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle acque reflue nelle reti fognarie;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai Comuni funzioni in materia ambientale già conferite ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATO in particolare l'art.273Bis del Dlgs n.152/2006 e smi – Medi impianti di combustione -

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **13311/2019**, emerge che:

- La Ditta Sagom Rubber srl, in possesso dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2016-4217 del 02/11/2016 e successiva di proroga con n.2017-6950 del 29/12/2017, a seguito di una riorganizzazione delle linee produttive e degli impianti con emissioni in atmosfera;
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 08/04/2019 (PG 2019/61970) per cui il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato (PG n.2019/69828);
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013, per cui non risultava necessario richiedere integrazione documentale (PG 2019/65491);

DATO ATTO che in data 02/08/2019 (PG 2019/121988) la Ditta Sagom Rubber srl ha presentato un progetto di adeguamento per l'abbattimento delle emissioni odorigene derivanti dagli sfiati delle autoclavi;

VISTA la nota di ARPAE SAC PG n.2019-139477 con la quale sono stati richiesti alla Ditta Sagom Rubber srl chiarimenti/integrazioni in merito al progetto di adeguamento per le emissioni odorigene soprarichiamato e che la Ditta ha trasmesso quanto richiesto in data 15/10/2019 (PG 2019/158313);

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti per l'adozione dell'AUA:

- Parere del Servizio Territoriale ARPAE – Distretto di Faenza e Bassa Romagna (PG 2019/169235 del 04/11/2019) per le emissioni in atmosfera;
- Parere dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (PG 2020/7850 del 17/01/2020);

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA, per modifica sostanziale, a favore della Ditta Sagom Rubber srl nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di produzione e lavorazione gomma, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

per le ragioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **DI ADOTTARE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della Ditta **Sagom Rubber srl (C.F./P.IVA 02520920394)**, avente sede legale in Comune di Fusignano, Via S.Barbara, n.192 e attività di produzione e lavorazione gomma in Comune di Cotignola, Via Pilastrino, a seguito di modifica sostanziale della precedente AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2016-4217 e smi, fatti salvi i diritti di terzi;
2. **DI DARE ATTO** che la presente AUA sostituisce la precedente adottata da ARPAE SAC con **Determina Dirigenziale n.2016-4217 del 02/11/2016 e la successiva di proroga n.2017-6950 del 29/12/2017.**
3. **DI DARE ATTO** che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) - di competenza comunale;Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;
4. **DI VINCOLARE** la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera;
- **l'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;

Rispetto all'impatto acustico, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

5. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
6. DI DARE ATTO che **l'AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
8. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e a HERA SPA per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpa;e;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

SI INFORMA che:

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni:

- La Ditta Sagom Rubber srl è in possesso dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2016-4217 del 02/11/2016 e successiva di proroga n.2017-6950 del 29/12/2017. Rispetto all'assetto impiantistico autorizzato con le determinate soprarichiamate, la Ditta ha presentato domanda di modifica sostanziale a seguito della riorganizzazione delle linee e degli impianti produttivi che vanno a modificare in maniera significativa l'assetto emissivo precedente; inoltre l'azienda ha presentato un progetto di adeguamento per l'abbattimento delle emissioni odorigene derivanti dagli sfiati delle autoclavi;
- Il ciclo produttivo dell'azienda prevede che, le mescole in gomma, costituite da lastre dello spessore di qualche millimetro depositate su bancali, vengono avviate alle trafilatrici dove, tramite estrusori a vite, si realizzano i semilavorati da sottoporre a successiva vulcanizzazione, realizzata tramite n°3 autoclavi a vapore diretto. La produzione di vapore, necessaria all'alimentazione delle autoclavi è assicurata da una centrale termica alimentata a gas metano avente potenzialità termica pari a 6,2 MW e che rientra pertanto nei medi impianti di combustione di cui all'art.273Bis del Dlgs n.152/2006 e smi con i relativi limiti di emissione.
- **Il nuovo assetto impiantistico viene riassunto di seguito:**
 - emissione E1 – centrale termica;
 - emissione E2A – degasaggio autoclave n°6;
 - emissione E2B – scarico autoclave n°6;
 - emissione E2C – valvola di sicurezza autoclave n°6;
 - emissione E3A – degasaggio autoclave n°2;
 - emissione E3B – scarico autoclave n°2;
 - emissione E3C – valvola di sicurezza autoclave n°2;
 - emissione E4A – degasaggio autoclave n°5;
 - emissione E4B – scarico autoclave n°5;
 - emissione E4C – valvola di sicurezza autoclave n°5;
 - emissioni E2D/E2E/E2F/E2G installate a valle dell'autoclave n°6;
 - emissioni E3D/E3E/E3F/E3G installate a valle dell'autoclave n°2;
 - emissioni E4D/E4E/E4F/E4G installate a valle dell'autoclave n°5;
 - emissione E5 – degasatore;
 - emissione E6 – stampaggio;
 - emissione E7 – laboratorio prove meccaniche;
 - emissione E8 – laboratorio testing;
 - emissione E9 – forno post curing;
 - emissione E10 – lavastoviglie mensa.
- Come sopraindicato, l'Azienda ha presentato un progetto per la installazione di un nuovo sistema di abbattimento per trattare le correnti provenienti dal degasaggio e dallo scarico delle autoclavi n°2, 5 e 6, convogliandole ad un impianto di adsorbimento a carboni attivi che darà origine ad una ulteriore emissione denominata **E11**. Al nuovo sistema di trattamento asservito all'emissione E11 verranno convogliate esclusivamente le correnti provenienti dal degasaggio e dallo scarico delle autoclavi n°2, 5 e 6, escludendo gli scarichi delle valvole di sicurezza delle suddette autoclavi in quanto considerati scarichi di emergenza.
- Nello stabilimento sono inoltre presenti sfiati di emergenza e emissioni scarsamente rilevanti (ai sensi dell'art.272, comma 1) del Dlgs n.152/2006 e smi) per i quali non vengono indicati limiti di emissioni, **ma vengono di seguito elencati:**
 - Emissione E2C – Valvola di sicurezza autoclave n.6;
 - Emissione E3C – Valvola di sicurezza autoclave n.2;
 - Emissione E4C - Valvola di sicurezza autoclave n.5;
 - Emissione E7 – Laboratorio prove meccaniche;
 - Emissione E8 – Laboratorio testing
 - Emissione E10 – Lavastoviglie cucina mensa.

Limiti di emissione:**PUNTO DI EMISSIONE E1 - CENTRALE TERMICA MINGAZZINI PARMA PB 80 PER PRODUZIONE VAPORE, ALIMENTATA A METANO**

Portata massima	4600	Nmc/h
Altezza minima	12,1	m
Durata	24	h/g
Temperatura	200	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	100	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

I limiti sopraindicati per la centrale termica avente potenzialità pari a 6,2 MWt, sono riferiti a un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.**PUNTI DI EMISSIONE E2D/E2E,E2F,E2G - A VALLE DELL'AUTOCLAVE N.6**

Portata massima	15100	Nmc/h ognuno
Altezza minima	13,9	m
Durata	24	h/g
Temperatura	100	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Ammoniaca	5	mg/Nmc
Sostanze Organiche Volatili	15	mg/Nmc
Solfuro di idrogeno	5	mg/Nmc

PUNTI DI EMISSIONE E3D/E3E,E3F,E3G - A VALLE DELL'AUTOCLAVE N.2

Portata massima	15100	Nmc/h ognuno
Altezza minima	13,9	m
Durata	24	h/g
Temperatura	100	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Ammoniaca	5	mg/Nmc
Sostanze Organiche Volatili	15	mg/Nmc
Solfuro di idrogeno	5	mg/Nmc

PUNTI DI EMISSIONE E4D/E4E,E4F,E4G - A VALLE DELL'AUTOCLAVE N.5

Portata massima	15100	Nmc/h ognuno
Altezza minima	13,9	m
Durata	24	h/g
Temperatura	100	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Ammoniaca	5	mg/Nmc
Sostanze Organiche Volatili	15	mg/Nmc
Solfuro di idrogeno	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E5 – SFIATO DEGASSATORE

Portata massima	500	Nmc/h
Altezza minima	11,6	m
Durata	24	h/g
Temperatura	100	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Sostanze Organiche Volatili	50	mg/Nmc
-----------------------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E6 – STAMPAGGIO – C.A. -

Portata massima	10500	Nmc/h
Altezza minima	12,9	m
Durata	24	h/g
Temperatura	100	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Sostanze Organiche Volatili	50	mg/Nmc
-----------------------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E9 - POST-CURING – FORNO ELETTRICO

Portata massima	10000	Nmc/h
Altezza minima	12,7	m
Durata	24	h/g
Temperatura	100	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Ammoniaca	5	mg/Nmc
Sostanze Organiche Volatili	15	mg/Nmc
Solfuro di idrogeno	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E11 - DEGASSAGGIO E SCARICO AUTOCLAVI 2-5-6 – C.A.

Portata massima	10000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g
Temperatura	100	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Ammoniaca	5	mg/Nmc
Sostanze Organiche Volatili	15	mg/Nmc
Solfuro di idrogeno	5	mg/Nmc

Prescrizioni:

1. **Per tutti i punti di emissione sopraindicati, con la esclusione dei punti indicati con E2C – Valvola di sicurezza autoclave n.6, E3C – Valvola di sicurezza autoclave n.2, E4C - Valvola di sicurezza autoclave n.5, E7 – Laboratorio prove meccaniche, E8 – Laboratorio testing e E10 – Lavastoviglie cucina mensa, dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi all'atto della messa a regime. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici alle emissioni in un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (circa 10 giorni) e trasmettere gli esiti degli autocontrolli ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente.**

2. Per la verifica del rispetto dei limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O2, CO2)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m-3)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m-3)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO2)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NOx)

ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

3. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
4. **I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli

infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

5. Di indicare quale termine ultimo per la messa a regime dell'impianto **nel nuovo assetto emissivo**, il **30/4/2020**. Entro tale data la Ditta è tenuta a comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, la data di messa in esercizio, la data effettiva di messa a regime e procedere con gli adempimenti di cui al precedente punto 1) sopra richiamato. Entro tale data deve inoltre essere comunicata la messa a regime anche delle emissioni E2C – Valvola di sicurezza autoclave n.6, E3C – Valvola di sicurezza autoclave n.2, E4C - Valvola di sicurezza autoclave n.5, E7 – Laboratorio prove meccaniche, E8 – Laboratorio testing e E10 – Lavastoviglie cucina mensa:
6. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale per tutti i punti di emissione indicati e, per i gruppi di emissioni che presentano caratteristiche analoghe e stesse tipologie di inquinanti, vengono individuati i punti rappresentativi da sottoporre ad autocontrollo analitico annuale ai fini della verifica della funzionalità anche delle altre emissioni. I punti di emissioni su cui effettuare l'autocontrollo analitico annuale, sono i seguenti:**

Gruppi omogenei di emissioni	Punto di emissione significativo
E2D,E2E,E2F,E2G– Autoclave 6	E2D
E3D,E3E,E3F,E3G– Autoclave 2	E3D
E4D,E4E,E4F,E4G– Autoclave 5	E4D

La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE – Distretto di Faenza e Bassa Romagna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:

- Le manutenzioni da effettuare ai sistemi di abbattimento installati, con frequenza almeno annuale e le eventuali anomalie degli stessi;
- Le sostituzioni dei filtri a carboni attivi installati sulla emissione E11 e sulla emissione E6, con frequenza almeno annuale.

**SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN RETE FOGNARIA PUBBLICA
(ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi)**

Condizioni:

- La Ditta svolge attività di produzione, lavorazione, assemblaggio, trasformazione e relativa vendita di prodotti in gomma, plastica e relativi derivati e le acque reflue sono costituite da acque reflue industriali, unite alle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e recapitano nella rete fognaria pubblica;
- La Ditta deve stipulare con HERA SPA nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. HERA provvederà ad inviare alla Ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentate della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.

La planimetria della rete fognaria (Tavola AUA.01 del 05/03/2019) viene allegata quale parte integrante e sostanziale dell'AUA.

La planimetria soprarchiamata, deve essere tenuta presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza

Prescrizioni.

- Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente gli scarichi derivanti da: lavatrici per il lavaggio pezzi, raffreddamento degli impianti di trafilatura e condensa delle autoclavi, che confluiscono nello scarico **S1**, come indicato nella planimetria allegata;
- Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 3 All.5 alla parte III – Colonna scarichi in rete fognaria del Dlgs n.152/2006 e smi ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:**
 - **COD** ≤ 5000 mg/l;
 - **BOD₅** ≤ 2500 mg/l;
 - **SST** ≤ 1000 mg/l;
 - **Tensioattivi totali** ≤ 50 mg/l
- Le deroghe di cui sopra sono concesse sulla base di un volume non superiore a 20.000 mc/anno, 150 mc/giorno. Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio della presente AUA, la Ditta deve presentare una relazione sintetica della qualità, quantità e sistemi di scarico;
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA SPA, si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse;
- **Entro tre mesi** dalla data di rilascio della presente AUA, la Ditta deve presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificarne il rispetto dei limiti di cui al punto precedente;
- Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque reflue industriali:
 - **vasca di sedimentazione e disoelazione con filtro a coalescenza;**
 - **misuratore di portata elettromagnetico** – approvato e piombato da HERA;
 - **campionatore automatico** - modello e posizione concordati con HERA SPA;
 - **pozzetto di prelievo** - costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente;
- I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui sopra, potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte del gestore HERA. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA SPA;
- Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto

stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo. Tutti i rifiuti derivanti dalle operazioni di manutenzione e pulizia dovranno essere smaltiti e gestiti in ottemperanza alla normativa vigente;

- Nel caso si verificano imprevisti tecnici all'impianto di trattamento delle acque reflue industriali che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, dovrà esserne data immediata comunicazione all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ad ARPAE – SAC e ad ARPAE – Servizio Territoriale di Faenza- Bassa Romagna;
- HERA SPA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate;
- E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e al Servizio Territoriale ARPAE competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- HERA SPA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura;
- Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente;
- il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). HERA provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto;
- **Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni. Contestualmente dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica e la matricola del prescritto misuratore di portata;**
- I pozzetti ufficiali di prelievo, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., dovranno essere mantenuti sempre accessibili ed in sicurezza agli organi di vigilanza. Dovranno essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sugli stessi non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo;
- I valori di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- E' fatto obbligo al titolare dello scarico di non immettere e di evitare l'immissione nella fognatura di sostanze vietate ai sensi della vigente normativa;
- la Ditta è tenuta al rispetto del Regolamento Comunale di fognatura per quanto non in contrasto con Dlgs n.152/2006 e s.m.i e relative tabelle.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.